



Ordine degli Avvocati  
di Verbania

# Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 AGGIORNAMENTO 2026

La proposta del presente piano è stata:

- 1) elaborata dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, avv. Gianluca Ubertini nominato con Delibera del Consiglio dell’Ordine del 25.2.2019
- 2) discussa dal Consiglio dell’Ordine ed approvata con deliberazione del 10.02.2026. La proposta così approvata è stata poi immediatamente pubblicata sul sito web del Consiglio alla pertinente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente.

## **Avvertenze metodologiche**

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall’ANAC.

*Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC istituzionale che è: [ord.verbania@cert.legalmail.it](mailto:ord.verbania@cert.legalmail.it), indirizzando apposita nota al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*



## Presentazione

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo - per brevità - individuato come “PTPCT” oppure come “Piano”) è stato redatto dall’Ordine degli Avvocati di Verbania (di seguito individuato semplicemente come l’ “Ordine”), in persona del proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo - per brevità - individuato come “RPCT”), sulla scorta delle previsioni della vigente normativa in materia (si veda il successivo art. 1), nonché del vigente Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee guida emesse da ANAC in materia.

Il Piano, recependo le modifiche introdotte all’art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, incorpora due distinte Sezioni: la prima, contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, mentre la seconda dà conto dei contenuti del precedente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ora confluito nella sezione in menzione del PTPCT.

E’ opportuno segnalare che, stante l’introduzione con il D.L. n. 80/2021 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) l’Ordine ha intrapreso, nella persona del RPCT di concerto con il consulente incaricato in materia di anticorruzione, una valutazione in merito all’obbligatorietà dell’adozione di tale documento integrato. A seguito della diffusione del contenuto della nota emessa da ANAC a fronte di un quesito analogo sottopostole dall’Ordine degli Avvocati di Novara, parrebbe possibile affermare che l’Ordine possa continuare ad adottare annualmente, entro la scadenza prevista, il PTPCT. A favore di tale conclusione depone anche la nota diffusa dal Consiglio Nazionale Forense in data 23.11.2022 nonché, stando ad un’interpretazione letterale, il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si può leggere (a p. 26) che gli ordini sarebbero tenuti ad adottare il PIAO se “se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni di cui al DM 30 giugno 2022, n. 132” Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”. In tal senso, però, si rimanda ogni più opportuno approfondimento al momento in cui dovessero venire emanati eventuali ulteriori successivi chiarimenti. Tale conclusione parrebbe confermata altresì, come indicato nella Nota del CNF del 14/01/2024, dall’art. 12-ter del D.L. n.75/2023.

In ossequio al dettato normativo e per rendere agevole la consultazione del documento il presente Piano si articola in due sezioni separate specificamente dedicate, ancorché coordinate l’una con l’altra, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



## SEZIONE PRIMA – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Introduzione .....	
Struttura del PTCPT e suoi obiettivi .....	
Destinatari del Piano .....	
Quadro normativo.....	
Elenco dei reati.....	
La metodologia seguita.....	
Le misure di carattere generale.....	
Il c.d. <i>whistleblowing</i> .....	
La formazione e la comunicazione.....	

## SEZIONE SECONDA - LA TRASPARENZA

Introduzione .....	
Amministrazione Trasparente .....	
Comunicazione e Accesso Civico	
10.1 Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente.....	
10.2 Comunicazione verso i portatori di interessi esterni .....	
10.3 Accesso Civico.....	

## SEZIONE TERZA - PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

Allegati



**SEZIONE I**  
**La Prevenzione**  
**della Corruzione**



## 1. INTRODUZIONE

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, ferme restando le precisazioni anticipate nella Presentazione, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nell'aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022-2024) in via di approvazione da parte di ANAC, tenendo peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte come definite per le parti speciali dal PNA 2016 di cui alla deliberazione n. 831 del 2016.

Sono state tenute in considerazione anche le Linee Guida ANAC n. 1309 e 1310 del 28/12/2016 nonché le indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale Forense, da ultimo con la nota del 18/01/2024.

Infine, si è tenuto conto di quanto emerso dalle Attestazioni OIV 2024 e 2025 (nel caso di specie l'organismo equivalente) in materia di trasparenza, pubblicata tempestivamente nell'apposita sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente, dalla quale emergono alcune carenze in materia di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi ai consulenti e collaboratori nonché ai termini medi di pagamento. Nel corso dell'anno 2025, in particolare in sede di Attestazioni degli OIV (più correttamente dell'organismo equivalente) in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione si è attestato invece che le carenze in materia di pubblicazione relative al personale dipendente sono state in buona parte risolte, in quanto è stata pubblicata la dotazione organica dell'Ente; mancano permangono mancanze sul punto solo con riferimento alla pubblicazione dei dati sui costi del personale, i tassi di assenza e gli altri contenuti come previsti dagli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Rammentiamo anche in questa occasione come il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte.

In particolare e per quanto possa occorrere si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi (ultima presentata) e/o autocertificazione. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione. Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012



per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgono attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, così come anche chiarito dall'ANAC nel PNA 2019, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; **né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine di Verbania non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.**

Preso atto che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione e in considerazione del fatto che all'interno dell'Ente non è prevista una posizione dirigenziale, il RPCT dell'Ordine di Verbania è il Consigliere Segretario dell'Ordine avv. Gianluca Ubertini nominato con deliberazione consiliare del 25.2.2019.

La nomina di un consigliere è stata decisa in conformità alle deroghe previste dal già citato Piano Nazionale Anti Corruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016), in quanto l'Ordine di Verbania non ha, tra i suoi dipendenti, che sono in numero di due (2), alcun dirigente né figura apicale che possa rivestire l'incarico.

Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

### **Struttura del PTPCT e suoi obiettivi**

Il Presente Piano è strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale (comprendente anche un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto, come si vedrà meglio in appresso) che prevede:

- l'esplicazione della struttura e degli obiettivi del PTPCT, l'indicazione dei destinatari del Piano e dei soggetti coinvolti nella sua attuazione, con indicazione dei compiti degli stessi;
- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;



2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

Il PTPCT è stato redatto sulla scorta delle previsioni veicolate dai Piani Nazionali Anticorruzione che si sono susseguiti dal 2013 ad oggi, nonché - in particolare - degli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nonché alla Delibera ANAC 777/2021 del 24.11.2021.

Il Piano, inoltre, è stato redatto dall'Ordine tenendo conto delle proprie peculiarità, sotto il profilo strutturale/organizzativo, della natura dell'Ordine e delle attività istituzionali ad esso demandate dalla vigente normativa e, di conseguenza, svolte.

L'obiettivo del PTPCT è quello di contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione dei vari uffici al rischio, sia di corruzione che di cattiva amministrazione, in base a quanto indicato nell' art. 1 co. 5 della L. n. 190/2012. Più nel dettaglio, il PTPCT è volto a:

- ✓ prevenire i fenomeni corruttivi e l'illegalità per mezzo di una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai rischi di corruzione e malagestione;
- ✓ individuare le aree nelle quali i rischi risultano più elevati, considerando le prescrizioni della L. n. 190/2016 in materia di procedimenti ad alto rischio corruttivo (art. 1 co. 16) e le aree di attività tipiche dell'Ordine;
- ✓ individuare le misure volte a prevenire i rischi;
- ✓ garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in tema di trasparenza e, di conseguenza, il tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- ✓ garantire la corretta e puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- ✓ garantire la correttezza dei rapporti che l'Ordine intrattiene con i vari soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle sue attività istituzionali.

Come noto, l'ANAC con la Delibera n. 145/2014 del 21.10.2014 ha inteso ricomprendere gli Ordini e i Collegi professionali nell'ambito di applicazione della L. n. 190/2012, con connesso inizio dell'attività di controllo ad opera dell'Autorità a far data dal 01.01.2015. In tale ottica, l'Ordine si è attivato provvedendo ad avviare il processo anticorruzione, individuando al contempo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito indicato, semplicemente, come il "RPCT") da ultimo nell'avv. Gianluca Ubertini, in quanto l'Ordine stesso - non avendo dipendenti in organico - ha



dovuto ricorrere all'affidamento dell'incarico ad un membro del proprio Consiglio privo di deleghe gestionali, ai sensi di quanto indicato a p. 50 del PNA 2016.

### **Destinatari del Piano**

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA 2016 a seguito della deliberazione n. 831/2016 sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPCT:

- i componenti del Consiglio dell'Ordine, della Commissione per l'accREDITamento della formazione costituita presso il Consiglio dell'Ordine nonché dell'Organismo di Mediazione anch'esso costituito presso il Consiglio dell'Ordine;
- il personale dell'Ordine;
- i componenti (anche esterni) delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità;
- i consulenti;
- il revisore dei conti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Ai soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Verbania non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo in quanto il D.Lgs. n. 97/2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013].

### **Personale dipendente**

<b>Componente</b> ( <i>nome e cognome</i> )	<b>Qualifica</b> ( <i>Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato</i> )
Linda TARRANO	A1
Marisa CASOTTI	B1

**Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** sino al 31 dicembre 2024 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae*. Non sono state istituite simili Commissioni, ad oggi, dall'ordine di Verbania.

**Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza** che, alla data della pubblicazione del presente Piano hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae*. Presso l'Ordine di Verbania



l'avv. Mattia Tacchini, Responsabile Protezione Dati e consulente in materia di anticorruzione, ha fornito il proprio CV.

**Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 97/2016. Presso l'Ordine di Verbania il responsabile della pubblicazione è la sig.ra Marisa Casotti.**

### **I compiti del RPCT**

Il RPCT ha i seguenti compiti, in conformità con la vigente normativa:

- predispone il PTPCT, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio dell'Ordine;
- annualmente, entro il 31 gennaio, conferma il contenuto del Piano oppure vi apporta le necessarie modifiche/integrazioni;
- redige la relazione annuale in merito ai risultati dell'attività di vilanza svolta in materia di anticorruzione e trasparenza;
- informa il Consiglio dell'Ordine in tutti i casi in cui si sia verificata la violazione delle norme vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché delle prescrizioni del Piano, affinché vengano apportate la Piano stesso le modifiche necessarie ad impedire ulteriori violazioni o, quantomeno a ridurre il rischio del loro verificarsi.
- verifica l'evoluzione della normativa e delle linee guida in materia di anticorruzione e trasparenza;
- provvede agli obblighi di pubblicazione e comunicazione ad ANAC previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione;
- verifica che l'Ordine adempia tempestivamente agli obblighi di pubblicazione sanciti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;
- con riferimento al compito di cui al punto precedente, si adopera - consultando il Responsabile Protezione Dati Personali nominato dall'Ordine - affinché l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sanciti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa avvenga sempre nel rispetto dei principi sanciti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003, linee guida dell'ANAC e del Garante per la protezione dei dati personali, ecc.);
- provvede alla definizione del fabbisogno formativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti in tema di anticorruzione e di trasparenza;
- vigila sull'effettiva erogazione della formazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- vigila sul rispetto della vigente normativa in tema di inconfiribilità e incompatibilità;
- gestisce le segnalazioni di atti illeciti e di malagestione ai sensi del successivo art. 8.

### **I soggetti coinvolti nel Piano (con indicazione dei relativi compiti)**



I Soggetti coinvolti nel Piano sono i seguenti:

Consiglio: tale organo approva il PTPCT e provvede a dare impulso alla sua attuazione, assicurando risorse umane e finanziarie idonee allo scopo. Il Consiglio, inoltre, recepisce le eventuali segnalazioni di eventi corruttivi o di malagestione ad opera del RPCT, accertandone la responsabilità e prendendo provvedimenti in merito. Il Consiglio ha i compiti seguenti:

- nomina il RPCT;
- approva e adotta il PTPCT;
- attua tutti i comportamenti finalizzati a prevenire fenomeni corruttivi e di malagestione;
- attua le necessarie misure, segnalate dal RPCT;
- si adopera per garantire il rispetto delle predisposizioni contenute nel Piano;
- esegue i procedimenti disciplinari.

RPCT: ha i compiti sopra indicati.

Dipendenti: essi sono tenuti a:

- adempiere alle disposizioni contenute nel Piano;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni/prescrizioni che il RPCT dovesse fornire loro;
- segnalare al RPCT il verificarsi di fenomeni corruttivi o di malagestione, anche se solo sotto forma di sospetto;
- segnalare qualora dovessero trovarsi in conflitto di interessi, anche solo potenziale.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- 1) L. n. 190/2012 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 2) D.Lgs. n. 33/2013, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- 3) D.Lgs. n. 39/2013, rubricato “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



- 4) D.P.R. n. 137/2012, rubricato “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- 5) L. n. 179/2017, rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- 6) D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- 7) D.P.R. n. 62/2013, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- 8) D.Lgs. n. 150/2009, rubricata “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- 9) L. n. 247/2012, rubricata “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;
- 10) il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014.

In aggiunta, nel corso della predisposizione del presente PTPCT sono stati presi in considerazione:

- 11) il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- 12) il Piano Nazionale Anticorruzione 2023-2025 approvato da ANAC nella seduta del 16/11/2022;
- 13) la Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, rubricata “delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”;
- 14) la Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013»;
- 15) la Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
- 16) la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*";
- 17) la L. n. 69/2015 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*";



- 18) la L. n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- 19) la Delibera ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- 20) la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

### 3. ELENCO DEI REATI

Si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la P.A. e, date le attività svolte dall’Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- art. 314 co. 1 c.p. (peculato): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- art. 316 co. 1 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- art. 317 c.p. (concussione): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- art. 318 c.p.: esso si verifica quando il pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari): esso si verifica quando i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità): esso si verifica quando - salvo che il fatto costituisca più grave reato - il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;



- art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): esso si verifica quando l'incaricato di pubblico servizio commette uno dei reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.;
- art. 321 c.p. (reato commesso dal corruttore): esso stabilisce le pene a carico del soggetto corruttore, prevedendo che le pene per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- art. 322 co. 1 c.p. (istigazione alla corruzione): esso si verifica quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- art. 323 c.p. (abuso d'ufficio): esso si verifica quando - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- art. 325 c.p. (utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete;
- art. 326 co. 1 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza;
- art. 328 co. 1 c.p. (rifiuto d'atti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo;
- art. 328 co. 2 c.p. (omissione d'atti d'ufficio): esso si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo;
- art. 331 co. 1 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità): esso si verifica quando il soggetto che, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, con aggravanti a carico dei capi, promotori od organizzatori della interruzione;
- 2.17. art. 334 co. 1 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa): esso si verifica quando chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.

Come puntualmente indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il concetto di “*corruzione*” rilevante ai fini della normativa anticorruzione e - di conseguenza - per il Piano, risulta molto più ampia di quella valevole in ambito penalistico, considerato quanto esposto testualmente in tale sede



dall'ANAC: “Pertanto, l’Autorità, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.” (PNA 2019, p. 8).

#### 4. LA METODOLOGIA SEGUITA

##### - Analisi del contesto esterno

Con riferimento al **contesto territoriale di riferimento**, si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

I dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” formulata dal Ministro dell’Interno con riferimento all’anno 2020, disponibile alla pagina web:

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione\\_al\\_parlamento\\_2020.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/relazione_al_parlamento_2020.pdf)

Sul sito web del Ministero dell’interno è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2020

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

##### - Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.



Per tale versione di aggiornamento, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

- Pianificazione e previsione;
- Analisi dei rischi;
- Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- Stesura del Piano Triennale.

#### 4.1 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC.

L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- ✓ area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- ✓ area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macrocategorie:

- i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

**Tabella 1 – Elenco processi**

Area	Processo
	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza



area giuridica	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
area gestionale: personale e contabilità	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi

Una volta individuati tutti i processi potenzialmente rilevanti, si è provveduto - ai sensi di quanto indicato negli approfondimenti in materia di Ordini e Collegi professionali di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - ad individuare le aree concretamente esposte a rischio, come si vedrà nella Parte Speciale del Piano e negli allegati.

#### 4.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

- l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
- la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA 2023-2025 ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, il gruppo di lavoro ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- ❖ i reati di corruzione e/o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- ❖ le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.



Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

### **Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano e negli allegati.**

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la **probabilità** sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- ✓ la discrezionalità del processo;
- ✓ la rilevanza esterna;
- ✓ la frazionabilità;
- ✓ il valore economico;
- ✓ la complessità;
- ✓ la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'**impatto** sono stati considerati invece:

- ✓ l'impatto economico;
- ✓ l'impatto reputazionale;
- ✓ l'impatto organizzativo.

### **4.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di rendere coincidente il profilo di rischio residuo con il livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, il gruppo di lavoro ha provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il gruppo di lavoro ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento



dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione (e più in generale di malagestione) oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

#### **4.4 Stesura del Piano Triennale**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT da presentare al Collegio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed alla pubblicazione sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC tiene conto dei seguenti fattori:

- ✓ l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- ✓ i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
- ✓ i cambiamenti normativi o regolamentari che incidono su ambiti rilevanti per l'Ente (es.: il D.Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 01/07/2023) nonché dal c.d. Decreto Correttivo, ossia il D.Lgs. n. 209/2024;
- ✓ l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di originaria predisposizione del Piano;
- ✓ le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.



Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

#### **4.5 Monitoraggio**

Il monitoraggio viene condotto su base trimestrale dal RPCT.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- la verifica circa l'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC al 31 gennaio 2026, previa presentazione al Consiglio, come previsto dal comunicato del Presidente del 10/12/2025.

#### **5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione (e più in generale di malagestione) che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- l'informatizzazione dei processi;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;



- il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- il codice etico e il codice di comportamento;
- la formazione e la comunicazione del Piano.

### **5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con l'apposita sezione**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere dall'Ordine permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

### **5.2 Il codice di comportamento**

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.



Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di principi di comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L’art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCT e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’amministrazione.

In data 15.01.2019 il Consiglio dell’Ordine, con propria deliberazione, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l’adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici” che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.



### **5.3 Le misure specifiche**

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha formulato precise indicazioni in merito all'opportunità di concentrare l'attenzione su alcune aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovverosia:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio ANAC ha riportato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando peraltro che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi. Di seguito, per agevolare la comprensione delle tematiche più rilevanti in materia di anticorruzione per l'Ordine, si riporta il contenuto del PNA 2016 riferito agli ordini e ai collegi professionali.

\* \* \*

#### **a) La Formazione professionale continua**

Come rilevato da ANAC a p. 52 del PNA 2016 e a p. 52, la fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'ANAC ha concentrato la propria attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare, ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.



*Possibili eventi rischiosi:*

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato
- rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

*Possibili misure*

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Nello specifico di come tale area di rischio viene gestita e trattata da Codesto Ordine si ricorda che la Formazione Continua è disciplinata dal Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 - *Formazione Continua* pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015 nel testo aggiornato con le modifiche apportate dal CNF nelle sedute del 30/07/2015, 19/02/2016, 16/12/2016).

Si rimanda poi alla specifica sezione dedicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ove è specificamente pubblicato [il modello per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi e tutta la modulistica connessa.](#)

\* \* \*

**b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

Il parere di congruità, ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'Ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Si evidenzia sul punto che, come suggerito nel PTPCT 2019-2021, il COA di Verbania, con deliberazione del 2.12.2019 ha adottato il Regolamento opinamento parcelle.



Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Come esposto da ANAC a p. 54 del PNA 2016, oltre alla già riferita adozione del Regolamento le ulteriori possibili misure suggerite sono:

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

\* \* \*

### **c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

Sulla scorta di quanto veicolato da ANAC a p. 54 del PNA 2016, l'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine di Verbania, come gli altri Ordini degli Avvocati del Piemonte, aderisce alla Convenzione tra Unioncamere Piemonte, Camere di Commercio Piemontesi e Camera Arbitrale, approvata con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 13/1/2014 e sottoscritta dal Presidente alla riunione del 18/1/2014 in sede di Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati del Piemonte.

### **5.4 La normativa antiriciclaggio**

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *"(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento*



*vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi".*

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

### **5.5. Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)**

In data 25 maggio 2018, è divenuto definitivamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito GDPR) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il D.Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel nuovo PNA.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del medesimo testo normativo, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del GDPR, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali



i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di pubblicare per trasparenza sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, svolgano le seguenti attività:

- verificare che, con riferimento agli atti, documenti o dati oggetto della richiesta di accesso sussista effettivamente l'obbligo di pubblicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ma anche degli altri testi normativi che prevedono la pubblicazione, come la normativa in materia di Albo pretorio e le altre forme di pubblicazione speciali);
- accertare che sia già sorto l'obbligo di pubblicazione;
- controllare che non sia già spirato il periodo di durata dell'obbligo di pubblicazione.

In caso di esito positivo di tutte e tre le verifiche di cui sopra, l'amministrazione deve provvedere alla pubblicazione degli atti, documenti o dati, non prima di aver operato una complessa valutazione circa le modalità per provvedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione per trasparenza in modo rispettoso della vigente normativa in materia di privacy. Il medesimo D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone infatti che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

In tal senso, l'amministrazione deve perciò:

- individuare la finalità sottesa al singolo obbligo di pubblicazione;
- individuare i dati personali dei soggetti terzi contenuti negli atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria la cui conoscenza da parte di chiunque comporti il raggiungimento della finalità sottesa al singolo obbligo di pubblicazione;
- al contrario, espungere (mediante omissis oppure stralcio di parte del testo) tutti i dati personali dei soggetti terzi contenuti negli atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria la cui conoscenza da parte di chiunque non sia finalizzata al raggiungimento della finalità sottesa al singolo obbligo di pubblicazione.

Solo operando in tale modo (ovviamente quanto sopra esposto è molto semplificato rispetto alla reale complessità della materia) l'amministrazione può adempiere agli obblighi di pubblicazione per trasparenza in modo conforme alla normativa sulla privacy. Nello svolgimento delle delicate operazioni di cui sopra, fondamentale risulta la consulenza che il Responsabile Protezione Dati dell'Ordine (c.d. DPO) può erogare, assistendo il soggetto



incaricato della pubblicazione in ogni valutazione circa il necessario rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Si richiama, infine, quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con Delibera del 05/01/2022, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ha nominato quale "DPO" l'Avv. Mattia Tacchini nato a Omegna il 22/02/1983 (Cod. Fisc.: TCCMTT83B22G062J) al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati. Al medesimo consulente, inoltre, è stata affidata la consulenza in materia di anticorruzione e di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

## **6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING"**

Il meccanismo del c.d. "whistleblowing" è presente fra le misure volte a rafforzare l'azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da Codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la L. n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La Legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. Essa, successivamente all'entrata in vigore del testo normativo di



seguito indicato, trova ancora applicazione in via residuale, con riferimento agli articoli non abrogati.

Successivamente è intervenuto il D.Lgs. n. 24/2023 che ha dettato una disciplina organica ed uniforme del whistleblowing sia nel settore pubblico che in quello privato (art. 3).

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2023, soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Ai sensi dell'art. 4 co. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del RPCT affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2024, all'atto di una segnalazione interna, il RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 gg. dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedergli, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 gg. dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'Ente. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore



pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui al presente punto anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2024, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ✓ non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
- ✓ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 gg. dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante (ossia l'interessato) e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori



rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle ulteriori informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dall'art. 5 co. 1 e co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice privacy) e del D.Lgs. n. 51/2018. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies Codice privacy. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 GDPR o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR o dell'articolo 11 del citato D.Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'Ordine, come previsto dalla vigente normativa, si è dotato di apposita modulistica per le segnalazioni di cui sopra.

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

È, pertanto, prevista l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente andrà consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D.P.R. n. 62/2013 recante "Regolamento recante



codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Peraltro, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, si ritiene che l'attuale formulazione del codice sia sufficientemente dettagliata.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti;
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Codice di comportamento dei dipendenti.

Verranno erogate pertanto attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale dei settori Contratti e Amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione del personale e di tutti i Consiglieri dell'Ordine.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

In materia di formazione, in sede di aggiornamento 2026 del PTPCT, anche tenuto conto delle carenze in materia di pubblicazione per trasparenza emerse dalle Attestazioni OIV 2024 e 2025 (nel caso di specie l'organismo equivalente) in materia di trasparenza, dalla quale emergono alcune carenze in materia di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi ai consulenti e collaboratori nonché ai termini medi di pagamento ed alcuni dati in materia di personale, si è deciso di erogare ai dipendenti una specifica attività formativa in materia di trasparenza, che verrà resa dal consulente avv. Mattia Tacchini. In particolare tale attività formativa, dopo aver esaminato i principali obblighi di pubblicazione per trasparenza, si concentrerà sulle seguenti disposizioni:

- art. 15 D.Lgs. n. 33/2013, il quale prevede che le PA siano tenute a pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:



- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - il curriculum vitae;
  - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- art. 16 D.Lgs. n. 33/2013, il quale sancisce che le PA, con riferimento al personale a tempo indeterminato), siano tenute a pubblicare il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi a:
- dotazione organica
  - personale effettivamente in servizio
  - relativo costo
  - indicazione della distribuzione del personale tra le diverse qualifiche e aree professionali
  - personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

evidenziando separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Sul punto, le PA pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

- art. 17 D.Lgs. n. 33/2013, in forza del quale le PA, con riferimento al personale a tempo determinato, sono tenute a pubblicare annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000).

Le PA, infine, pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui sopra, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

- Art. 18 D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale le PA pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
- art. 33 D.Lgs. n. 33/2013), il quale sancisce che le PA siano chiamate a pubblicare



- con cadenza annuale:
  - un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché
  - l'ammontare complessivo dei debiti e
  - il numero delle imprese creditrici
- con cadenza trimestrale:
  - un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché
  - l'ammontare complessivo dei debiti e
  - il numero delle imprese creditrici.

A ciò si aggiunga che, sempre nell'ottica di colmare le carenze di cui sopra in materia di pubblicazione, verrà operata una verifica intermedia circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 entro e non oltre il 30.04.2026, in modo da verificare la risoluzione delle citate problematiche in tempo utile per le attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2026.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.



# **SEZIONE II**

## **la Trasparenza**



## 8. INTRODUZIONE

In questa sezione dedicata alla Trasparenza l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso dei precedenti anni, che vengono confermati anche per il periodo 2023-2025, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la L. n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, oltre alla Delibera ANAC 777/2021 del 24/11/2021 in materia di semplificazione degli obblighi di trasparenza per gli Ordini ed i Collegi Professionali).

L'art. 1 del D.lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.

Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Vista la complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC, l'Ordine ha adottato apposita modulistica per garantire le varie forme di accesso contemplate dall'Ordinamento italiano:

- Accesso civico c.d. “semplice” ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- Accesso civico c.d. “generalizzato” ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- Accesso agli atti c.d. “documentale” ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.

L'Ordine, inoltre, conformemente alle linee guida di ANAC si è dotato di un Registro degli accessi, che viene aggiornato - e pubblicato - semestralmente.

Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 l'Ordine:

- 1) garantisce ed assicura la qualità delle informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web in adempimento agli obblighi



di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a. integrità;
  - b. costante aggiornamento;
  - c. completezza;
  - d. tempestività;
  - e. semplicità di consultazione;
  - f. comprensibilità;
  - g. omogeneità;
  - h. facile accessibilità;
- delle informazioni.
- 2) Come visto nel paragrafo apposito garantisce che l'adempimento degli obblighi di pubblicazione per trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 avvenga sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 e 4 del medesimo Decreto;
  - 3) garantisce ed assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali detenuti nei propri archivi, con indicazione della loro provenienza e disciplina della loro riutilizzabilità.

## **9. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza è stata realizzata la Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio dell'Ordine.

Nel corso del 2019 la Sezione Amministrazione Trasparente è stata dotata di un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare, sono state create delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

La struttura dell'Amministrazione Trasparente verrà aggiornata nel corso del 2026, per renderla maggiormente conforme alle indicazioni fornite da ANAC con la Delibera n. 777/2021. Alla conclusione del periodo di adeguamento la sua struttura sarà la seguente:

1. Disposizioni generali
  - 1.1. Atti generali
    - 1.1.1. Statuto dell'Ente
    - 1.1.2. Legislazione in materia di Ordini e Collegi professionale
    - 1.1.3. Regolamenti
    - 1.1.4. Codice deontologico



- 1.1.5. Codice di comportamento
2. Organizzazione dell'Ente
  - 2.1. Consiglio dell'Ordine
  - 2.2. Consiglio di disciplina
  - 2.3. Articolazione degli uffici
    - 2.3.1. Organigramma
    - 2.3.2. Orari di apertura
    - 2.3.3. Uffici con indicazione contatti (telefono + posta elettronica)
3. Consulenti e collaboratori
  - 3.1. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
4. Personale
  - 4.1. Dotazione organica
    - 4.1.1. Costo annuale del personale
    - 4.1.2. Personale a tempo indeterminato
      - 4.1.2.1. Costo personale a tempo indeterminato
      - 4.1.2.2. Tassi di assenza
    - 4.1.3. Personale non a tempo indeterminato
      - 4.1.3.1. Costo personale a tempo indeterminato
      - 4.1.3.2. Tassi di assenza
  - 4.2. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
  - 4.3. Contrattazione collettiva
  - 4.4. Contrattazione integrativa
5. Bandi di concorso
  - 5.1. Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Ordine
  - 5.2. Criteri di valutazione della Commissione
  - 5.3. Tracce delle prove scritte
  - 5.4. Graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
6. Enti controllati
  - 6.1. Società partecipate
  - 6.2. Enti pubblici vigilati, enti controllati
7. Attività e procedimenti
  - 7.1. Tipologia di procedimento
8. Provvedimenti
  - 8.1. Provvedimenti degli organi di indirizzo
9. Bandi di gara e contratti
  - 9.1. Informazioni sulle singole procedure
10. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
  - 10.1. Atti di concessione
11. Bilanci
  - 11.1. Rendiconto finanziario
  - 11.2. Relazione Tesoriere Assemblea
  - 11.3. Relazione Revisore dei conti
  - 11.4. Relazione presidente Assemblea
12. Beni immobili e gestione patrimonio
  - 12.1. Patrimonio immobiliare
  - 12.2. Canoni di locazione o affitto
13. Controlli e rilievi sull'amministrazione
  - 13.1. Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati
    - 13.1.1. Attestazione dell'OIV di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
    - 13.1.2. Scheda di sintesi
    - 13.1.3. Griglia di rivelazione
    - 13.1.4. Nota di contestazione ANAC
  - 13.2. Organi di revisione amministrativa e contabile
14. Pagamenti dell'amministrazione
  - 14.1. Dati sui pagamenti
  - 14.2. Indicatore di tempestività dei pagamenti



- 14.3. Pagamenti informatici
- 15. Interventi straordinari e di emergenza
- 16. Altri contenuti
  - 16.1. Prevenzione corruzione e trasparenza
    - 16.1.1. PTPCT
    - 16.1.2. Relazione RPCT
  - 16.2. Accesso civico c.d. "semplice" ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  - 16.3. Accesso civico c.d. "generalizzato" ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
  - 16.4. Accesso agli atti c.d. "documentale" ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
  - 16.5. Registro degli accessi

## **10. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE E ACCESSO CIVICO**

### Modalità di pubblicazione

Il RPCT, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione per trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, è tenuto a consultare il Responsabile per la Protezione dei Dati personali dell'Ordine ogniqualvolta sorgano dubbi in merito alle concrete modalità per la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e - in particolare - in merito agli accorgimenti da adottare, all'atto della pubblicazione, per raggiungere il necessario contemperamento tra le esigenze di trasparenza e di riservatezza dei soggetti i cui dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.

### L'accesso civico c.d. semplice

L'accesso civico c.d. semplice è esercitabile a fronte dell'inadempimento in cui dovesse incorrere l'Ordine rispetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 oppure nei casi i cui la pubblicazione di documenti e atti amministrativi, nonché di dati e informazioni inerenti all'attività svolta oggetto di pubblicazione obbligatoria sia stata operata in modo incompleto, inesatto e non conforme ai requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile.

Il diritto di accesso civico c.d. semplice - come previsto dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 - è riconosciuto a chiunque, senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse come quello indicato all'art. 22 co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

Le istanze di accesso civico c.d. semplice possono essere trasmesse dal soggetto istante per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005.

L'istanza di accesso civico c.d. semplice deve contenere le complete generalità del soggetto istante con i relativi recapiti, numeri di telefono e indirizzo e-mail, oltre a identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza è indirizzata al RPCT.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il procedimento di accesso civico c.d. semplice si conclude, in caso di accoglimento dell'istanza, con la pubblicazione alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito



dell'Ordine dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e con la contestuale comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, mediante indicazione anche del relativo collegamento ipertestuale.

Le richieste di accesso civico possono essere inviate all'indirizzo pec: [ord.verbania@cert.legalmail.it](mailto:ord.verbania@cert.legalmail.it)

## **11. LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/2023**

Come rilevato dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022-2024, la disciplina in materia di obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è oggi da ricercare all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 07/07/2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- ✓ che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- ✓ che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- ✓ la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- ✓ che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuavano ad applicarsi fino al 31/12/2023;
- ✓ che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 01/07/2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A integrazione del quadro normativo di cui sopra ANAC ha richiamato i suoi provvedimenti che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 01/01/2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle



banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.